



Dal Comune di Sant'Angelo in Lizzola 18 febbraio 2011

Ordinanza sulle polveri sottili

L'Amministrazione Comunale di Sant'Angelo in Lizzola, in relazione al problema delle polveri sottili presenti nell'atmosfera, ha inviato agli Enti preposti la Richiesta di deroga emissione ordinanza di limitazione della circolazione e ha emanato un'ordinanza con provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente – misure sugli impianti termici civili, che di seguito riportiamo.

Al Presidente della Regione Marche
Dott. Gian Mario Spacca

All' Assessore alla Tutela e Risanamento ambientale
Dott. Sandro Donati

Al Dirigente del Servizio Territorio Ambiente Energia
Dott. Arch. Antonio Minetti

Al Tavolo di Verifica e Monitoraggio Per la riduzione della concentrazione in aria ambiente delle polveri sottili PM10

OGGETTO: Richiesta deroga emissione ordinanza di limitazione della circolazione

In riferimento a quanto previsto dall'Accordo di Programma approvato con D.G.R. n. 1755/2010 sottoscritto in data 23.12.2010 dai Comuni dell'Unione Pian del Bruscolo di Colbordolo, Montelabbate e Sant'Angelo in Lizzola ricadenti in fascia A ai sensi della DACR 52/2007, per

l'adozione di misure e provvedimenti di divieto di circolazione in una zona appositamente individuata, limitazione della temperatura negli edifici, riduzione dei limiti emissivi negli stabilimenti industriali ed in particolare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del suddetto Accordo che testualmente recita "I comuni situati nella zona A, nei quali non sono situate centraline che hanno rilevato superamenti dei valori limite in modo tale da fare ravvisare il rischio di superare il numero massimo consentito per il 2010 e per il 2011, possono proporre (...) modifiche ritenute opportune..."; con la presente i Sindaci dei Comuni di Colbordolo, Montelabbate e Sant'Angelo in Lizzola

CHIEDONO DI DEROGARE

dall'obbligo dell'emissione nel proprio territorio del provvedimento di limitazione della circolazione così come previsto dal suddetto Accordo di Programma.

Tale deroga viene richiesta in quanto la Provincia di Pesaro Urbino, Ente preposto alla gestione tecnica ed amministrativa dell'intera rete di rilevamento provinciale della qualità dell'aria a seguito della stipula del Protocollo di Intesa 2008-2010 tra la Provincia di Pesaro Urbino medesima ed i Comuni siti in ambito provinciale e ricadenti in fascia A ai sensi della Delibera della Regione Marche DACR n. 52/2007, con nota prot. n. 9753/2010 del 19.01.2011 ha ufficialmente comunicato che il valore limite delle 24 ore delle PM 10 posto a 50 microgr./mc, prescritto dall'allegato XI del D.Lgs.n. 155/2010, è stato superato nell'ambito della Provincia di Pesaro ed Urbino, dalla sola stazione da traffico sita in Via Montegrappa (Fano), che ha raggiunto nel corso dell'anno 2010 42 superamenti sui 35 ammessi, mentre nell'unica centralina per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico presente nei territori dell'Unione di Pian del Bruscolo nel Comune di Colbordolo, in località Morciola, che è deputata al monitoraggio dei livelli di fondo suburbano e non delle emissioni da traffico urbano, tale valore limite non è stato superato; si vuole precisare inoltre che, stante la suddetta comunicazione, il valore limite avente come periodo di mediazione l'anno civile, nella fattispecie l'anno 2010, stabilito per le PM 10 ad una misura di 40 microgr./mc dallo stesso allegato XI del D.Lgs.155/2010, non è stato raggiunto, nè tantomeno superato da nessuna stazione della rete provinciale esistente.

La richiesta di deroga viene poi presentata in considerazione del fatto che i Comuni dell'Unione Pian del Bruscolo, analogamente a quasi tutti i comuni della Provincia di Pesaro Urbino, sono caratterizzati dal punto di vista viabilistico dalla presenza di una o più arterie principali, di norma strade di proprietà provinciale, che nella maggioranza dei casi, rappresentano l'unico collegamento tra i più importanti centri urbani della Provincia e nelle quali si concentrano ovviamente tutte le componenti di traffico veicolare più significative in termini numerici. E' evidente allora che un eventuale provvedimento di limitazione della circolazione per essere realmente efficace e significativo ai fini dell'abbattimento delle concentrazioni di polveri inquinanti in atmosfera, deve interessare anche tali arterie principali, cosa che per il caso specifico dei territori dell'Unione Pian del Bruscolo significherebbe imporre limitazioni alla circolazione nelle uniche strade provinciali di collegamento tra Pesaro e Urbino e tutto l'Alto Montefeltro in generale.

Tuttavia a seguito di specifica richiesta la Provincia di Pesaro Urbino, in qualità di ente proprietario

della strada, con nota prot. n. 0010672 del 14/02/2011 ha comunicato che la Giunta provinciale nella seduta del 04.02.2011, ha espresso parere contrario ad ogni chiusura o limitazioni della circolazione nelle strade provinciali dal momento che tali arterie stradali e la S.P. n. 423 "Urbinate" in particolare, sono strategiche per collegare "la rete statale ed autostradale con i capoluoghi di comune dell'ampio bacino geografico della Media e Alta valle del Foglia, nonché il capoluogo di provincia di Urbino".

E' ovvio quindi che qualsiasi altro provvedimento di limitazione del traffico che non veda interessate le strade provinciali, ma solo quelle locali, oltre che non determinare alcun miglioramento effettivo della qualità dell'aria in quanto riguarderebbe una componente di traffico in termini numerici del tutto trascurabile, potrebbe creare disagi nello svolgimento delle attività quotidiane della cittadinanza, ivi comprese quelle imprenditoriali, commerciali, agricole e turistiche senza alcun reale beneficio per la salute pubblica.

Rimanendo in attesa di una sollecita risposta si fa presente che in assenza di un esplicito parere contrario la richiesta di deroga si intenderà tacitamente accolta.

Oggetto: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI PM10 NELL'ARIA AMBIENTE – MISURE SUGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI.

Premesso che:

-il Piano di Azione approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 in applicazione del D. Lgs. 351/1999 art. 7 comma 2 prevede una serie di misure da adottare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;

-il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente ai sensi del D Lgs. 351/1999, artt. 8 e 9, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 prevede una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;

-il D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali.

Considerato che:

-di concerto con la Provincia di Pesaro e Urbino e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAM), è in corso il monitoraggio della qualità dell'aria mediante l'utilizzo di centraline dislocate nelle aree urbane di Pesaro, Fano e Urbino, anche tramite polverometri per il rilevamento dei valori di polveri sottili (PM 10), i cui dati vengono validati dall'ARPAM – Dipartimento Provinciale di

Pesaro;

-la DACR 52/2007 comprende il Comune di Sant'Angelo in Lizzola in Zona A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM10);

-dai dati della qualità dell'aria rilevati dal sistema delle centraline relativamente al particolato fine PM 10 si evince un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile stante il superamento in alcune stazioni dei valori limite di concentrazione annuale e giornaliera introdotti dal Decreto n. 60/2002;

-per l'anno 2010, stante la comunicazione della Provincia di Pesaro e Urbino prot. n. 75140 del 9/12/2010, risulta che presso la stazione da traffico sita in Via Montegrappa - nel Comune di Fano

- l'8 dicembre 2010 è stato raggiunto il numero di giorni massimo consentito per il superamento del livello di 50 microgrammi/mc (valore limite per la protezione della salute fissato dall'Unione Europea e dal D.M. n° 60/2002) per un numero di giornate superiori alle 35 annue ammesse;

-a seguito di azioni di sensibilizzazione e ad interventi strutturali sulla mobilità sostenibile (rotatorie, piste ciclabili, marciapiedi) attuate negli ultimi anni si sono determinate delle riduzioni dei fattori di inquinamento; ma la qualità dell'aria presenta ancora condizioni critiche per cui si rende necessario proseguire nel percorso di rientro dei valori degli inquinanti entro i limiti attraverso una serie di interventi sia a breve che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori stabiliti dalle norme vigenti;

- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

Preso atto:

- di quanto stabilito dall'Accordo di Programma sottoscritto il 18/11/2010 tra la Regione Marche, l'UPI Marche e l'ANCI Marche "sull'inquinamento dell'aria ambiente da polveri sottili";

- di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 1755 del 6/12/2010 "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente - Accordo di Programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A" (sottoscritto dal Comune di Sant'Angelo in Lizzola il 23/12/2010) che prevede misure e provvedimenti di divieto di circolazione in una zona appositamente individuata, limitazione della temperatura negli edifici, riduzione dei limiti emissivi negli stabilimenti industriali.

Visti:

- la L. 9/1/1991 n. 10;

- il D.P.R. 26/8/1993 n. 412 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. 314/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la Direttiva 21/5/2008 n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

- il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

- la Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 del 8/5/2007 "Valutazione e gestione

della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs. 4/8/1999 n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente”;

- la Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 “Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 4/8/1999 n. 351, artt. 8 e 9”;

- la L. 23/12/1978 n. 833;

- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. adottato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 (commi 4, 5 e 6);

Al fine di contribuire alla salvaguardia della salute pubblica e proseguire l'attività di sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche della qualità dell'aria ambiente con misure volte a mitigare le criticità di cui sopra, in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10, mediante provvedimenti atti a ridurre l'apporto inquinante derivante dalle principali fonti generatrici quali riscaldamento e produzione di energia

INVITA

La cittadinanza a provvedere ad una regolare manutenzione delle caldaie a legna, stufe e caminetti.

A far unicamente uso di legna da riscaldamento allo stato naturale ricordando che è vietato ardere legna mista a scarti della lavorazione del legno, dei cantieri e delle attività industriali ed artigianali in genere.

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

Nella frazione di Montecchio escluse aree prive di metanizzazione (aree individuate nella delibera di C.C. n 23

Del 26/04/2010) il rispetto degli obblighi e divieti relativi alle seguenti misure per gli impianti termici degli edifici pubblici e privati:

Negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con le sigle E1, E2, E3, E4, E5, E6 la temperatura non deve essere superiore a 20° C. Negli edifici classificati, in base al DPR 412/93, con la sigla E8, la temperatura non deve essere superiore a 18°C.

- Divieto di accensione degli impianti termici a biomassa e dei caminetti tradizionali utilizzati per il riscaldamento domestico non dotati di alcun sistema di abbattimento, quando nell'unità abitativa è presente un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato.

Le suddette limitazioni decorrono entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente atto e si applicano dal 1 novembre al 15 aprile.

- Divieto di utilizzo di combustibile BTZ a decorrere dal _____

Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza .

RENDE NOTO

- in sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure volte alla migliore gestione del provvedimento;

- l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con le sanzioni amministrative a

norma di legge;

- gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso l'Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP. del Comune di Sant'Angelo in Lizzola, in Piazza IV Novembre 6, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- la presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

DISPONE INOLTRE

- Che ne sia effettuato l'invio al Comandante del Corpo della Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza;
- Che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione;
- Che l'Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP. provveda all'invio della presente ordinanza per portarla a conoscenza di:
Prefetto di Pesaro e Urbino, Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
- ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro;
- A.S.U.R. - Zona Territoriale N. 1 - Dipartimento di Prevenzione di Pesaro;
- Marche multiservizi Spa;
- Aspes Spa;
- Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di cui alla DACR 52/2007: Gabicce Mare, Fano, Mondolfo, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Cartoceto, Saltara, Montemaggiore al Metauro, Pesaro, San Costanzo;
- Sindaci dei Comuni di: Tavullia, Gradara, Monteciccardo, Mombaroccio, Monteporzio, Urbino.
- Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;
- Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti.
- Che ne sia effettuata l'affissione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Formica Guido